

Roma, 26 settembre 2001
Prot. n. 0148/01/E.10.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Sicurezza sociale – Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 2001 per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel “Supplemento ordinario” n. 209 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 226 dell'8 settembre 2001 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 2 maggio 2001 in cui vengono definiti i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 626/94.

In particolare, l'art.1 approva i criteri stabiliti negli allegati al decreto (norme UNI-EN) per l'individuazione e l'uso di DPI concernenti rispettivamente:

- a) la protezione dell'udito prevista dall'allegato 1;
- b) la protezione delle vie respiratorie riportata nell'allegato 2;
- c) la protezione degli occhi prevista dall'allegato 3;
- d) la protezione dall'esposizione ad agenti chimici regolata dall'allegato 4.

L'art. 2 stabilisce, inoltre, che l'individuazione dei DPI potrà essere effettuata seguendo criteri diversi da quelli definiti all'art.1, a condizione che venga garantito al lavoratore un livello di sicurezza equivalente.

Con successivi decreti del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'industria, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, verranno definiti ulteriori criteri per l'individuazione e

l'uso di altre tipologie di DPI e verranno adeguati al progresso tecnico gli allegati al decreto in oggetto.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/it